

F. TERRANOVA, *Sulla natura 'testamentaria' della cosiddetta mancipatio familiae*, in *Annali del Seminario giuridico del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo (AUPA)* LIII (2009), 301-335.

Area e settore scientifico disciplinare: AREA CUN 12, IUS/18

Abstract:

Dall'esame di Gai 2.102-106, 2.109, 2.115-116, 2.119, 2.121, 2.149a, Gell. 15.27.3, Tit. Ulp. 20.2-3, 20.9, 28.6, I. 2.10.1, PT. 2.10.1 emerge che l'espressione *familiae mancipatio* è impiegata per indicare il primo atto di cui si compone l'istituto del *testamentum per aes et libram* di età classica e non l'archetipo dello stesso, come pure si ritiene comunemente in letteratura. Tale espressione è, del resto, inappropriata a qualificare un istituto che, per realizzare lo scopo di consentire a un soggetto di disporre della sua *familia pecuniaque post mortem suam*, presentava anche in origine una struttura complessa (*arg. ex* Gai 2.102-103, PT. 2.10.1). Inoltre, anche l'archetipo dell'istituto è, a ben vedere, '*testamentum*', nel senso di 'richiesta di testimonianza', 'dichiarazione dinanzi ai testimoni', giusta alcuni dei possibili valori del verbo *testor* rinvenibili in diverse fonti di età repubblicana e classica (ad esempio, Liv., 1.32.10; Paul.-Fest., s.v. *Obtestatio*; Fest., s.v. *Oratores*; Paul.-Fest., s.v. *Oratores*; Plaut., *Rud.*, 1338; Ter., *Hec.*, 476; Gell. 15.13.10-11), ritenuti comunemente in letteratura corrispondenti, o quanto meno semanticamente più vicini rispetto ad altri (si pensi, in particolare, alla concezione moderna di 'testamento', derivata a sua volta da quella romana di età classica), al suo valore originario.

Fonti particolarmente esaminate:

Gai 2.102; Gai 2.103; Gai 2.104; Gai 2.105-106; Gai 2.109; Gai 2.115; Gai 2.116; Gai 2.119; Gai 2.121; Gai 2.149a; I. 2.10.1; PT. 2.10.1; Gell. 15.27.3; Tit. Ulp. 20.2; Tit. Ulp. 20.3; Tit. Ulp. 20.9; Tit. Ulp. 28.6.

Parole chiave:

*testamentum per aes et libram*; *mancipatio familiae*; *testis*; testamento (etimologia)